

## PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO

La proposta di legge **sull'imprenditoria giovanile in agricoltura** avanzata dalla maggioranza di centrodestra ha visto **all'inizio il pieno sostegno e la collaborazione del Partito Democratico** e delle altre forze politiche di opposizione.

La proposta, sebbene risultante incompleta, **sembrava, quantomeno, partire da alcune premesse condivisibili**. Infatti, **l'individuazione della fascia di età** alla quale i sostegni sarebbero andati era coerente con i dati di lettura macroscopica del tessuto sociale italiano, così come lo era **l'individuazione della finalità per cui i finanziamenti sarebbero stati erogati**. Opportuni erano apparsi anche i **richiami alla normativa europea per evitare contrasti sul rispetto della concorrenza**, viste le svariate condanne europee relative alla frequente e inopportuna elusione della normativa in questione. Positivo era apparso anche lo **stanziamento previsto per un fondo** dedicato allo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile che, seppure ancora insufficiente, poteva considerarsi coerente con la situazione italiana.

Dopo quel lavoro, conclusosi con voto unanime, **il Governo**, con il braccio armato del MEF, con un colpo di teatro degno del peggior trasformismo, **ha utilizzato il parere della Commissione Bilancio per stravolgere l'impianto originario del provvedimento**, riducendo, fino quasi ad annullarli, da 100 a 15 milioni, i fondi necessari alla sua attuazione e apportando una serie di altre modifiche dalla discutibilissima portata innovatrice, come ha ricordato la [deputata Stefania Marino \(PD-IDP\), intervenendo in Aula, in discussione generale](#).

**Abrogati gran parte degli impegni di spesa** che non permetteranno di dare concretezza e sostanza alle lodevoli intenzioni di favorire in agricoltura il ricambio generazionale, non a caso riconosciuto come priorità all'interno dell'agenda politica dell'Unione europea e punto di forza del Piano strategico della PAC.

Già [durante l'istruttoria in Commissione in sede referente, Stefano Vaccari \(PD-IDP\)](#) ha stigmatizzato il fatto che **una delle poche proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di agricoltura**, sostanzialmente condivisa all'unanimità da tutte le forze politiche, sia stata **stravolta dalle condizioni imposte dal Governo**, in particolare, sugli aspetti di carattere finanziario. Di fatto l'approvazione degli emendamenti del relatore ha comportato la soppressione di dieci articoli e la modifica di altri otto, **mortificando il lavoro parlamentare** svolto, fino a quel momento.

La maggioranza di destra è rimasta **sorda alle proposte migliorative dell'opposizione**. Come ha sottolineato la deputata **Stefania Marino (PD-IDP)**, la proposta di legge sull'imprenditoria giovanile si sarebbe potuta rivelare come il mezzo perfetto per "implementare gli incentivi economici" nel settore delle agroenergia. Oltretutto, nel testo finale è **venuta meno anche la concertazione tra Stato, Regioni e Province autonome**,

coerentemente con “la tendenziale assenza di volontà da parte dei Ministri del Governo Meloni di dialogare con gli enti territoriali”.

I numeri, per comprendere le ragioni dell'insignificanza di un provvedimento su questo tema, ce li offre l'Istat, con il 7° Censimento generale sull'agricoltura, pubblicato a dicembre 2022. Sarebbe bastato essere conseguenti con quei dati. Le **aziende agricole guidate da giovani in Italia sono poche e sempre di meno: nel 2020**, rappresentavano il 13 per cento del totale del comparto, contro il 17 per cento di 10 anni prima. Per di più, l'Istat ci segnala che **due giovani su tre non hanno mai partecipato ad alcun corso di formazione agricola**.

E invece sono state **soppresse quelle parti che prevedevano significativi investimenti e risorse per la promozione e il consolidamento dell'imprenditoria giovanile**; sono venute meno misure che avrebbero consentito un vero e proprio cambio di passo, quali **l'esonero degli obblighi contributivi per gli imprenditori agricoli under 41, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, le agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, è saltato il recupero delle spese per la riqualificazione di fabbricati rurali**, ma, soprattutto, le fondamentali misure per **favorire l'accesso al credito e al microcredito**. Temi sui quali il Partito Democratico ha presentato emendamenti purtroppo respinti.

“Per tutte queste ragioni, con tanta amarezza per l'ennesima occasione persa in oltraggio al ruolo del Parlamento”, il **Gruppo del Partito Democratico ha votato convintamente “no a questa brutta e insignificante legge”**, come [ha annunciato in Aula il capogruppo PD-IDP della Commissione Agricoltura Stefano Vaccari](#).

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari proposta di legge: “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo” ([AC 752](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla Commissione Agricoltura

## CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

### FINALITÀ (ART.1)

Il provvedimento è finalizzato:

- ✓ alla **promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**;
- ✓ al **rilancio del sistema produttivo agricolo** attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e alla permanenza dei giovani e il **ricambio generazionale nel settore agricolo**.

## DEFINIZIONI (ART. 2)

La norma contiene le definizioni di “**impresa giovanile agricola**” o “**giovane imprenditore agricolo**” indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente **attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile**, quando ricorra una delle seguenti condizioni: 1) il titolare sia un **imprenditore agricolo di età superiore ai diciotto e inferiore ai quarantuno anni**; 2) nel caso di **società di persone e di società cooperative**, comprese le cooperative di cui **all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**, **almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore ai diciotto e inferiore ai quarantuno anni**; 3) nel caso di **società di capitali**, **almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore ai diciotto e inferiore ai quarantuno anni** e gli **organi di amministrazione** siano composti, per **almeno la metà**, dai medesimi soggetti.

## CAPO II

### SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

#### FONDO PER FAVORIRE IL PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA (ART. 3)

Questa disposizione istituisce un **Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura**, con una dotazione di **15 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2024, volto al **cofinanziamento di programmi** predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per **favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo**, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Le **risorse** a disposizione sono **destinate**:

- ✓ **all'acquisto di terreni** e di **strutture** necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- ✓ **all'acquisto di beni strumentali**, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- ✓ **all'ampliamento dell'unità minima produttiva**, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di manodopera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- ✓ **all'acquisto di complessi aziendali già operativi**.

I **criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse** sono stabiliti con **un decreto del Ministro** dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

## **REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IL PRIMO INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE GIOVANILI NELL'AGRICOLTURA (ART. 4)**

Questa norma reca **disposizioni in materia di regime fiscale agevolato** per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Esso consiste nel **pagamento di un'imposta sostitutiva**, determinata applicando **l'aliquota del 12,5 per cento** alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il comma 2 precisa che il beneficio è riconosciuto **a condizione che i beneficiari** di tale misura fiscale **non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola** e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

Si prevede la **copertura degli oneri** valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

## **AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI (ART. 5)**

Vengono introdotte **agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze**. Il comma 1 statuisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, **il compenso per l'attività notarile** è determinato **in misura non superiore a quanto previsto** dalla Tabella A) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, **ridotto della metà**.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE (ART. 6)**

Previsto un **credito d'imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute nell'anno 2024**, fino all'importo **massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario**, per la partecipazione a **corsi di formazione** – attinenti alla gestione e dell'azienda agricola – da parte dei giovani imprenditori agricoli che abbiano **iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021**.

Criteri e modalità di attuazione della misura sono demandati ad **un decreto del MASAF**. Gli **oneri connessi** alla presente disposizione non possono superare i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

### CAPO III

## MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

### AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI COLTIVATE (ART. 7)

Sono previste **agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate**. In particolare, viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 per i giovani imprenditori agricoli che **acquistino o permutino terreni agricoli e le loro pertinenze**, il versamento **dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali** nella misura del **60 per cento** rispetto a quelle ordinarie o ridotte previste dalla legislazione vigente.

Si prevede la copertura degli **oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui** a decorrere dal 2024.

### PRELAZIONE DI PIÙ CONFINANTI (ART. 8)

La norma reca disposizioni **in materia di prelazione di più confinanti**, stabilendo che sono **preferiti i soggetti** di cui all'articolo 2, comma 1, con **priorità, tra di essi**, nell'ordine, a quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e a **parità di condizioni**, il soggetto che è **in possesso di conoscenze e competenze adeguate** ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della **pertinente normativa nazionale di attuazione**.

### SERVIZI DI SOSTITUZIONE (ART. 9)

Questa disposizione reca disposizioni **in materia di servizi di sostituzione**, prevedendo che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, **programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole** tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, individuando, in particolare tra i casi di sostituzione, la **sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiutore**, la **frequenza di corsi di formazione e di aggiornamenti professionali** da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a 8 anni.

Si prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei suddetti programmi, possano prevedere **incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole** mediante **l'utilizzo del patto di famiglia** di cui agli [articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile](#) a **condizione** che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa** o detengano **il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**, rendendo apposita dichiarazione in tal senso, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

## CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

### **COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'IMPRENDITORIA E IL LAVORO GIOVANILE NELL'AGRICOLTURA (ART. 10)**

Si prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, provveda con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire **l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA)**.

Tale organismo è **composto da rappresentanti** del MASAF, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ISMEA e del CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

Tra le numerose competenze attribuite all'ONILGA si ricordano:

- ✓ la **raccolta ed elaborazione dei dati** relativi alle effettive possibilità di occupazione dei **giovani nel settore agricolo**;
- ✓ l'**analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile** e la sua evoluzione nonché quella degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea **al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria** e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;
- ✓ la **raccolta, elaborazione ed analisi delle procedure amministrative** adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- ✓ il **monitoraggio sull'attuazione delle misure** d'intervento del testo in esame e la **verifica dell'efficacia delle stesse** anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
- ✓ la **consulenza** e il **supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici** per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- ✓ la **promozione di politiche attive, comprese le attività formative**, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'UE.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento **e agli adempimenti conseguenti alle attività** dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'ONILGA **non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati**. Le Regioni **possono individuare** una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.

## CAPO V

### ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI

#### VENDITA DIRETTA (ART. 11)

I **Comuni** – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – **possono riservare in favore** dei giovani imprenditori agricoli **una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo**.

#### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 12)

Le disposizioni della presente legge sono **applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 13)

Dall'attuazione della presente legge (ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7) **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.